COMUNE DI
SAN BENIGNO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Unione Nord Est Torino
NET

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(I.U.C.)

Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 04/08/2014

CAPITOLO I Disciplina generale "I.U.C." – Imposta Unica Comunale 4
Articolo 1 – Oggetto del regolamento 4
Articolo 2 – Componenti del tributo 4
Articolo 3 – Determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "I.U.C." 4
Articolo 4 – Dichiarazioni 4
Articolo 5 – Modalità di versamento 5
Articolo 6 – Riscossione 6
Articolo 7 – Funzionario responsabile del tributo 6
Articolo 8 – Verifiche 6
Articolo 9 – Avvisi di accertamento 6
Articolo 10 – Sanzioni ed interessi 7
Articolo 11 – Riscossione coattiva 7
Articolo 12 – Contenzioso 8
Articolo 13 – Accertamento con adesione 8
Articolo 14 – Rimborsi 8
Articolo 15 – Trattamento dei dati personali 8
Articolo 16 – Norma di rinvio 8
Articolo 17 – Entrata in vigore e disposizioni finali 9
CAPITOLO II Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria) 10
Articolo 18 – Oggetto del regolamento 10
Articolo 19 – Base imponibile delle aree fabbricabili 10
Articolo 20 – Base imponibile per i fabbricati inagibili 10
Articolo 21 – Assimilazioni 11
CAPITOLO III Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili) 12
Articolo 22 – Oggetto del regolamento 12
Articolo 23 – Presupposto della tassa 12
Articolo 24 – Soggetti passivi 12
Articolo 25 – Base imponibile 13
Articolo 26 – Determinazione delle aliquote 13
Articolo 27 – Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni 13
Articolo 28 – Indicazione analitica servizi indivisibili 13
CAPITOLO IV Regolamento componente "TARI" (Tassa sui rifiuti) 14
Articolo 29 – Oggetto del regolamento 14
Articolo 30 – Presupposti del tributo e soggetto attivo 14
Articolo 31 – Soggetti passivi 14
Articolo 32 – Determinazione della tariffa del tributo 15
Articolo 33 – Superfici soggette a tributo 15
Articolo 34 – Superfici non soggette al tributo 15
Articolo 35 – Modalità di computo delle superfici 17

Articolo 36 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 17
Articolo 37 – Utenze domestiche 18
Articolo 38 – Utenze non domestiche 19
Articolo 39 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione 19
Articolo 40 – Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 21
Articolo 41 – Riduzioni e agevolazioni tariffarie per la raccolta differenziata e il riciclo 22
Articolo 42 – Riduzioni e agevolazioni per rifiuti assimilati agli urbani 22
Articolo 43 – Agevolazioni e riduzioni 23
Articolo 44 – Riscossione 24
ALLEGATO 1 – Elenco Servizi Indivisibili 25
ALLEGATO 2 – Classificazione utenze domestiche 26
ALLEGATO 3 - Classificazione utenze non domestiche 26
ALLEGATO 4 - Assimilazione rifiuti non pericolosi 27

CAPITOLO I
Disciplina generale "I.U.C." – Imposta Unica Comunale

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di San Benigno Canavese in attuazione dell'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i..

Articolo 2 – Componenti del tributo

1. L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata "I.U.C.", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è composto:
   a. dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
   b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
      - nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili, e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
      - nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore, destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Articolo 3 – Determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "I.U.C."

1. Entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina:
   a) le aliquote e detrazioni dell'IMU;
   b) le aliquote e detrazioni della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi individuati in maniera analitica;
   c) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Articolo 4 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta sul modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU si applicano le disposizioni normative vigenti circa i soggetti tenuti all'obbligo dichiarativo.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici precedentemente dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES. Per le modalità di presentazione delle nuove dichiarazioni TARI si applicano le norme del relativo articolo del presente regolamento.

Articolo 5 – Modalità di versamento

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. La I.U.C. (componenti IMU e TASI) è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro dodici. In ogni caso l'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 6 – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili.

Articolo 7 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 8 – Verifiche

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 9 – Avvisi di accertamento

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
    - del contribuente;
    - degli immobili;
    - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
    - della tariffa/aliquota applicata e relativa deliberazione.
    -

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
    - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
    - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
    - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
    - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto passivo interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Articolo 10 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
4. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le modalità di riscossione coattiva sono disciplinate nel vigente regolamento comunale delle entrate.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro trenta con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Detta disposizione non si applica qualora il

credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'articolo 19 del decreto Legislativo 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto Legislativo n. 546/1992, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'articolo 18 citato.

Articolo 13 – Accertamento con adesione

1. Si applica l'istituto di accertamento con adesione secondo le modalità previste nel vigente regolamento comunale delle entrate nonché le specifiche norme ivi previste per l'esercizio del potere di autotutela.

Articolo 14 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
3. Non vengono eseguiti rimborsi per importi inferiori e euro dodici per anno solare.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Articolo 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 17 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

CAPITOLO II
Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

Articolo 18 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della componente **IMU** (*Imposta Municipale Propria)* di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Articolo 19 – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del decreto Legislativo n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Articolo 20 – Base imponibile per i fabbricati inagibili

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui sopra l'inabitabilità o inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione.

Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano a titolo esemplificativo le sottodescritte caratteristiche:

a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
d. edifici industriali che, avendo subito l'asportazione dell'impiantistica a causa di varie vicissitudini, si trovano nella condizione di inagibilità ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. 380/2001 per mancanza di conformità degli impianti.

3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992.
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e corredata, se in possesso, da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestanti i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
5. Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio ufficio tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Articolo 21 – Assimilazioni

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CAPITOLO III
Regolamento componente "TASI"
(Tributo sui servizi indivisibili)

Articolo 22 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della componente **TASI** (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'imposta unica comunale "IUC" istituita dall'articolo 1, commi dal 669 al 681 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i..
2. Il tributo ha come scopo la copertura dei costi derivanti dall'erogazione di servizi indivisibili fruibili da tutti i cittadini e dalle imprese del territorio comunale, il cui elenco è contenuto nell'allegato n. 1 al presente regolamento.

Articolo 23 – Presupposto della tassa

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e di aree edificabili, a qualsiasi titolo.

Articolo 24 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'articolo 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. La solidarietà consente al comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura percentuale dell'ammontare complessivo stabilito dal Comune con deliberazione di

consiglio. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 25 – Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

Articolo 26 – Determinazione delle aliquote

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 676, 677, 678 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i..

Articolo 27 – Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 682 e 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i..

Articolo 28 – Indicazione analitica servizi indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

CAPITOLO IV
Regolamento componente "TARI" (Tassa sui rifiuti)

Articolo 29 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della componente **TARI** (*Tassa sui rifiuti*), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'articolo 1 commi dal 641 al 668 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 652 della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i..
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura di corrispettivo di cui ai commi 667 e 668 del suddetto articolo 1.

Articolo 30 – Presupposti del tributo e soggetto attivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 31 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 32 – Determinazione della tariffa del tributo

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di interesse pubblico generale", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti.
3. Il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui all'articolo precedente.
4. La tariffa, è determinata, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 comma 652 come integrato dal presente Regolamento, ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
5. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è calcolata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
6. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità compente, a valere per l'anno di riferimento.
7. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore. Con atto di Giunta Comunale potrà essere disposto l'adeguamento percentuale ISTAT, solo nel caso in cui dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani si rilevi una variazione dei costi dovuta unicamente a tale adeguamento ISTAT.
8. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 33 – Superfici soggette a tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Articolo 34 – Superfici non soggette al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti, ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, come a titolo esemplificativo:

a) aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni e di locali diversi dalle civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi scoperti, aree a verde, giardini, legnaie, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze scoperte, posti auto scoperti e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
b) aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva;
c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia straordinaria, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
g) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (perizia di professionista asseverata, dichiarazione di inagibilità di Ente Pubblico, ecc).

2. Per le utenze non domestiche, in caso di produzione di rifiuti assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie da assoggettare a tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 25% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti speciali assimilati e non assimilati. Per avere diritto alla riduzione della tariffa l'utente dovrà produrre annualmente la documentazione indicante la ditta autorizzata che ha provveduto allo smaltimento e la qualità e quantità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori ed a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Articolo 35 – Modalità di computo delle superfici

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
   a) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
   b) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
2. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici precedentemente dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 percento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore a metri 1,50.

Articolo 36 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla Tassa Rifiuti, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s.m.i., si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/92, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; viene riscosso con le stesse modalità della tassa e riversato alla Provincia.

Articolo 37 – Utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre far riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica risultante alla data di predisposizione degli elenchi dell'anno di competenza della tariffazione. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
4. Non vengono considerate ai fini del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
   - gli utenti iscritti presso l'anagrafe del comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
   - gli utenti iscritti presso l'anagrafe del comune temporaneamente domiciliati altrove per: servizio di volontariato, attività di studio o attività lavorativa prestata all'estero, degenze presso case di cura, ricoveri, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, a condizione che l'assenza sia adeguatamente giustificata.
5. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti. Le variazioni intervenute successivamente alla data di predisposizione degli elenchi dell'anno di competenza della tariffazione avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
6. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
7. Le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale. Per esse è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui al successivo articolo. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 2, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del

Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti. La medesima metodologia di definizione del numero di occupanti si applica alle abitazioni tenute a disposizione ad altro uso limitato e discontinuo da nuclei familiari residenti nel Comune. Si applica altresì ad abitazioni condotte od occupate da personale dipendente da persone giuridiche, nel caso in cui tale personale non vi abbia eletto residenza, il soggetto passivo sarà comunque chi ha la disponibilità dell'immobile.

8. All'utenza domestica riferita a nucleo familiare di unico occupante che ha trasferito la residenza per la necessità presso casa di Cura o Istituto Sanitario o residenza Sanitaria Assistenziali (R.S.A), si assume un nucleo di 1.

Articolo 38 – Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 3 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4.11.2005, N. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3°, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella allegato 3), si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.
5. Nelle unità adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 39 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di inizio o variazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree assoggettabili a tributo siti nel territorio del Comune. Qualora l'inizio o la variazione decorra dal 1° dicembre, i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione deve contenere:
   a) le generalità dell'utente, la sua residenza e il recapito telefonico;
   b) il Codice Fiscale;
   c) per le utenze non domestiche: la partita IVA;
   d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, il recapito telefonico e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
   e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
   f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
   g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
   h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente;
   i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
   j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile, calcolata secondo le modalità di computo stabilite nel relativo articolo del presente regolamento;
   k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
   l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
   m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
   n) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
   o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
   p) la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza;
   q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani le stesse debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, al fine di consentire il riscontro da parte del Comune.
4. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal bimestre solare successivo.
5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
6. In caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo, comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro **30** giorni dalla variazione medesima.
7. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro **30** giorni. Se la comunicazione avviene oltre i **30**

giorni, resta dovuto a carico dell'inadempiente il tributo fino al giorno della dichiarazione di cui al presente comma; fatta salva la possibilità di presentare documentazione a dimostrazione della doppia imposizione degli stessi locali.

8. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla dichiarazione di cessazione entro **30** giorni. Diversamente il tributo sarà dovuto fino alla data di presentazione della dichiarazione, come previsto dal precedente comma 7).
9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
10. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.
11. Incombe, in ogni caso, sul contribuente l'onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento da parte del Comune.

Articolo 40 – Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. E' applicato il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 3 al presente regolamento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 3 del presente regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'articolo "Superfici soggette al tributo", comma 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo.
6. Per il pagamento del tributo in area mercatale in occasione dei mercati settimanali continuano ad essere utilizzati i metodi di pagamento già previsti per la previgente TARSU:
    a) per le occupazioni da parte di operatori con posto fisso assegnato, notifica degli avvisi di pagamento, direttamente agli stessi nella giornata di mercato, oppure invio alla residenza degli operatori;
    b) per le occupazioni da parte di operatori senza posto fisso assegnato, il pagamento del tributo viene assolto nella stessa giornata di mercato con pagamento diretto agli agenti incaricati alla riscossione;

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
8. In caso di occupazione abusiva, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

Articolo 41 – Riduzioni e agevolazioni tariffarie per la raccolta differenziata e il riciclo

1. Il Comune nella ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base di quanto previsto nel Piano Finanziario di cui al DPR 158/99, può riconoscere agevolazioni alle utenze domestiche.
2. Per le utenze domestiche: il tributo è ridotto del 10% per le utenze che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
3. Tale riduzione non si applica in caso di utilizzo di dissipatore/trituratore dei rifiuti organici, dal momento che l'uso di tali attrezzature è sconsigliato dall'ATO, che svolge funzioni di governo e controllo del servizio idrico integrato.
4. La riduzione del tributo di cui al precedente comma 2, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno della richiesta, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

Articolo 42 – Riduzioni e agevolazioni per rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose individuate per qualità e quantità nell'allegato 4, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi ed attività sanitarie.
2. Qualora la quantità dei rifiuti speciali assimilati supera il limite quantitativo previsto per ogni attività del predetto regolamento, la relativa superficie operativa, ai fini della tassazione è ridotta in modo proporzionale secondo la seguente proporzione:

   Quantità produzione rifiuti assimilati : totale superficie produttiva
   = quantità non assimilata agli urbani : X

   dove "X" rappresenta i mq. da ridurre dalla superficie operativa.
3. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

4. Nel calcolo dei quantitativi avviati al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico e i rifiuti da imballaggio conferiti a privati avviati al recupero.
5. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista dal precedente comma 2, gli interessati sono tenuti a produrre entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento una dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento, nonché l'attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività, comprovante l'avviato riciclo dei rifiuti stessi.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo sono calcolate a consuntivo e comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione/sgravio all'atto dei successivi pagamenti.
7. Il limite massimo complessivo di riduzione della tariffa del tributo applicabile nei casi di cumulo delle riduzioni di cui al presente articolo e delle agevolazioni ed esenzioni di cui al successivo articolo del presente regolamento è stabilito nella misura del 70% della tariffa dovuta.

Articolo 43 – Agevolazioni e riduzioni

1. Ai sensi del D. Lgs. 147/2013, commi da 656 a 660, si applicano le seguenti agevolazioni e riduzioni:
   a) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
   b) In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
   c) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 15%.
   d) L'utente che, versando nelle circostanze di cui al punto c), risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: riduzione del 20%.
   e) Gli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 15%.
2. Si applicano inoltre le seguenti ulteriori riduzioni e agevolazioni:
   a) I locali di residenza che sono condotti da soggetti ultrasessantacinquenni aventi un reddito procapite non superiore al reddito derivante dalla pensione

sociale: 50%. La riduzione opera purchè il conduttore dichiari espressamente di non essere proprietario di altri immobili e di non condividere l'unità immobiliare con altri nuclei familiari. L'applicazione di tale agevolazione esclude qualsiasi ulteriore riduzione prevista dal presente regolamento.

b) Con atto deliberativo del Comune possono essere deliberate agevolazioni sulla tariffa rifiuti, su presentazione dell'istanza del contribuente, per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, tali agevolazioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare coinvolga tutta la via, corso o piazza e loro tratti autonomi.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro.

Articolo 44 – Riscossione

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il Comune, al solo fine di agevolare il versamento, invia ai contribuenti, sulla base dei dati ricavabili dalle denunce di cui al relativo articolo del presente regolamento, inviti bonari di pagamento con allegati strumenti di pagamento.
3. Gli inviti di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento sono indicati nell'avviso bonario. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 200, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a euro dodici, salvo quanto previsto al comma 6.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui al relativo articolo del presente regolamento.

ALLEGATO 1 – Elenco Servizi Indivisibili

1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
2. Illuminazione pubblica e servizi connessi
3. Parchi, verde pubblico, servizi per la tutela ambientale, altri servizi relativi al territorio e ambiente
4. Polizia locale
5. Servizi socio assistenziali
6. Servizi cimiteriali
7. Servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva)
8. Servizio edilizia ambiente e territorio
9. Servizio bibilioteca

ALLEGATO 2 – Classificazione utenze domestiche

Categoria	Descrizione
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componente
3	Nucleo familiare con 3 componente
4	Nucleo familiare con 4 componente
5	Nucleo familiare con 5 componente
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

ALLEGATO 3 - Classificazione utenze non domestiche

Categoria	Descrizione
1	Associazioni, scuole, palestre
2	Circoli ricreativi
3	Aree espositive
4	Centri sportivi
5	Distributori carburanti
6	Supermercati, pane e pasta, macellerie, generi alimentari
7	Fiori e piante
8	Bar, gelaterie
9	Pizzerie, ristoranti e mense
10	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi
11	Alberghi con ristorante
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria
14	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
15	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
16	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
17	Attività industriali e artigianali
18	Uffici pubblici e privati, banche
19	Case di cura e riposo
20	Banchi di mercato beni durevoli
21	Banchi di mercato ortofrutta

ALLEGATO 4 - Assimilazione rifiuti non pericolosi

Tabella quali-quantitativa

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

CONDIZIONI QUALITATIVE

Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, sulla base della facoltà concessa dall'art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997, quelli di seguito elencati:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti da paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;

- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

CONDIZIONI QUANTITATIVE

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg/mq o 0,1 mc/mq.